OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di C.C. n. 257 del 21/10/1994 veniva approvato il Regolamento Comunale Imposta di Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni;

RITENUTO di doverlo abrogare e di riproporlo ex novo in considerazione delle modifiche normative introdotte dalle Leggi finanziarie relative agli anni 2002/2005, in particolare, la legge finanziaria 2005 ha introdotto ulteriori esenzioni a favore di quei soggetti indicati all'art. 20 del D.Lgs. n. 507/'93;

RITENUTO altresì, di rendere la classificazione delle Vie e Piazze, di cui all'allegato "A", più aggiornata, al fine di ottenere una più completa aderenza alla realtà topografica a seguito dello sviluppo urbanistico;

VISTO il D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 che disciplina l'applicazione del suddetto Regolamento;

VISTE le leggi finanziarie n. 311 del 30 dicembre 2004, n. 350 del 24 dicembre 2003, n. 289 del 27 dicembre 2002 e n. 448 del 28 dicembre 2001;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. n° 267 del 18/08/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, della medesima Legge in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere della competente Commissione Consiliare in data 09.03.2005;

Con voti favorevoli n.14, legalmente espressi e astenuti n.3 (Agnetti e Sanchioni per F.I. – Grassetti per A.N.), su n.17 componenti presenti e n.14 votanti;

DELIBERA

- 1 la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 di approvare il Regolamento Comunale Imposta Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni, allegato alla presente, composto da n° 33 articoli più l'allegato "A" della classificazione delle vie;
- 3 di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, copia del presente atto al Ministero competente, ai sensi della vigente normativa;
- 4 di abrogare il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, approvato con deliberazione Consiliare n. 257 del 21/10/1994 e successive modificazioni;

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento, il Presidente del Consiglio Comunale procede alla separata votazione finalizzata ad attribuire all'atto l'immediata esecutività:

Con voti favorevoli n.14, legalmente espressi e astenuti n.3 (Agnetti e Sanchioni per F.I. – Grassetti per A.N.), su n.17 componenti presenti e n.14 votanti;

votazione infruttuosa in quanto non viene raggiunto il quorum previsto dall'art.134, comma
 4° del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, pari a n.16 voti favorevoli.

BIA/Ciu/Cot



Provincia di Ancona

REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA PUBBLICITÀ

E

DIRITTO SULLE PUBBLICHE

REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO I - IMPOSTA DI PUBBLICITA'

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 REGOLAMENTO: OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
- ART. 3 CATEGORIA DELLE LOCALITA'

CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- ART. 4 OGGETTO DELL'IMPOSTA
- ART. 5 SOGGETTO PASSIVO DELL' IMPOSTA
- ART. 6 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE
- ART. 7 PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI
- ART. 8 LIMITAZIONI E DIVIETI
- ART. 9 FUNZIONARIO RESPONSABILE

CAPO III - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

- ART. 10 TARIFFE D'IMPOSTA
- ART. 11 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
- ART. 12 DICHIARAZIONE DI PUBBLICITA'
- ART. 13 RIDUZIONI DELL'IMPOSTA
- ART. 14 ESENZIONI
- ART. 15 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
- ART. 16 ACCERTAMENTO D'UFFICIO RETTIFICA RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 17 PROCEDIMENTO ESECUTIVO
- ART. 18 RIMBORSI

TITOLO II - PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 19 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 20 PIANO GENERALE E SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 21 MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 22 AFFISSIONE DIRETTA
- ART. 23 GESTIONE DEL SERVIZIO

CAPO V - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- ART. 24 DIRITTO
- ART. 25 MAGGIORAZIONI DEL DIRITTO
- ART. 26 RIDUZIONI DEL DIRITTO
- ART. 27 ESENZIONI DAL DIRITTO
- ART. 28 PAGAMENTO DEL DIRITTO

TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI

- ART. 29 SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI
- ART. 30 SANZIONI AMMINISTRATIVE
- ART. 31 CONTENZIOSO
- ART. 32 DISPOSIZIONI FINALI
- ART. 33 ENTRATA IN VIGORE
- ALLEGATO "A" (Tabella: 1 2)

TITOLO I

IMPOSTA DI PUBBLICITA'

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

REGOLAMENTO: OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio del Comune di Jesi sono soggette rispettivamente ad una imposta o al pagamento di un diritto, così come disposto dal D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, successive modifiche ed integrazioni, oltreché dalle norme del presente Regolamento.

Art. 2

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. In applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. 507/93, il Comune di JESI è da considerarsi appartenente alla classe III, in base alla popolazione residente al 2001 (n. 39.224).

Art. 3

CATEGORIA DELLE LOCALITA'

- 1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale, le località del territorio comunale sono suddivise in DUE categorie "NORMALE" e "SPECIALE", in relazione alla loro importanza, nei limiti fissati dall'art.4 del D.Lgs. 507/93.
- 2. Le località in categoria "normale" e "speciale" sono quelle elencate nell' ALLEGATO "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. L'allegato A è modificabile su deliberazione della giunta municipale.
- 3. La superficie totale delle località compresa nella categoria "speciale",non supererà il 35% della superficie del centro abitato, come definito e delimitato ai sensi dell'art.3, comma 8 e dall'art.4 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285; la superficie degli impianti per le pubbliche affissioni, installati nelle località di categoria speciale, non potrà superare la metà di quella complessiva.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 4

OGGETTO DELL'IMPOSTA

- 1. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 507/93, l'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive ed acustiche, diverse da quelle assoggettante al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
- 2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, intendendosi per "attività economica", lo scambio di beni, la fornitura di servizi o comunque una attività suscettibile di valutazione economica.

Art. 5

SOGGETTO PASSIVO DELL' IMPOSTA

- 1. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 507/93, soggetto passivo dell'imposta, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario.
- 2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi, oggetto della pubblicità.
- 3. Per i soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93 non trova applicazione l'imposta comunale sulla pubblicità

Art. 6

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE

1. Nel territorio del Comune di Jesi, la diffusione di messaggi pubblicitari, può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicità, definiti ed individuati dal Comune medesimo.

Art. 7

PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale, dati in godimento dal Comune, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni d'affitto o di concessione, nonché della tassa o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ove applicabile.

LIMITAZIONI E DIVIETI

- 1. Su tutto il territorio comunale è vietato:
 - a) il lancio, comunque effettuato, di volantini, manifestini o qualsiasi altro materiale pubblicitario;
 - b) esercitare la pubblicità sonora sia in forma ambulante che da postazioni fisse;
 - c) il posizionamento di volantini, manifestini o qualsiasi altro materiale pubblicitario sulle auto in sosta;
- 2. E' consentita la distribuzione a mano di manifestini commerciali con le seguenti limitazioni:
 - a) nelle seguenti vie e piazze nei soli giorni di mercoledì e sabato dalle ore 7,00 alle ore 14,00: PERGOLESI, COLOCCI, GHISLIERI, FEDERICO II.
 - E' sempre vietata nella parte del territorio comunale circoscritto dalle seguenti vie:
 - GARIBALDI SAURO M. OCCIDENTALI PASTRENGO XX SETTEMBRE M. ORIENTALI MAZZINI DEL TORRIONE SETIFICIO.
- 3. Il Sindaco potrà concedere deroghe agli accennati divieti e limitazioni, in caso di richiesta da parte di Enti Pubblici ed Organizzazioni, per motivi straordinari ed eccezionali di pubblico interesse.

Art. 9

FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 507/93 e nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 2. Il suo nominativo sarà comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.
- 3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1, spettano al Concessionario.

CAPO III

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

Art. 10

TARIFFE D'IMPOSTA

- 1. L'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, sono disciplinate dal D.Lgs. 507/93, dal presente Regolamento e riscosse in base alle tariffe deliberate dalla giunta municipale.
- 2. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge, deliberate dalla G.M. entro il 31 ottobre ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo.

Qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

3. Le maggiorazioni d' imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 11

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

- 1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuto.
 - Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al mq. e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, fermo restando la applicazione dell'imposta minima dovuta, per le pubblicità rivolte all'interno di impianti sportivi.
- 3. Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 4. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 12

DICHIARAZIONE DI PUBBLICITA'

- 1. I soggetti passivi di cui all'art. 5 del presente Reg.to sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'Ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, utilizzando il modello predisposto dal Comune, che verrà messo a disposizione degli interessati. Ai fini di evitare ogni forma di abusivismo nell'installazione di mezzi pubblicitari è fatto obbligo, ai soggetti, passivi di allegare alla suddetta dichiarazione copia del provvedimento autorizzatorio all'installazione rilasciato dagli organi competenti, anche non comunali, nel rispetto della normativa vigente. Il funzionario responsabile di cui all'art. 10 del presente Regolamento, provvede a comunicare all'organo preposto al rilascio dell'autorizzazione, la mancata visione del provvedimento autorizzatorio contestuale alla dichiarazione.
- 2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.
- 3. Qualora venga omessa la suddetta dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere nonché la pubblicità effettuata per proprio conto o per conto altrui, con pannelli luminosi o proiezioni, si presume effettuata in ogni caso, dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

4. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

5. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta, da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 13

RIDUZIONI DELL' IMPOSTA

- 1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà per:
 - a) la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro, debitamente documentato;
 - b) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, e quelle da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - c) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 14

ESENZIONI

- 1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadro per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi alla attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e la utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità, comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, inerenti alla attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'art. 13 del D.Lgs. 507/93;
 - g) la pubblicità, comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
 - h) le insegne, e targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 5 mq.;
- k) l'imposta non è dovuta altresì per le indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto anche per conto terzi limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni;
- l) la pubblicità effettuata dai soggetti di cui all'art. 13, che effettuano l'affissione diretta negli spazi previsti dal punto 2, 1° comma, del successivo art. 20 del presente Regolamento.

Art. 15

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

- 1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo Concessionario.
- 2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 13 del presente Reg.to per quanto riguarda la pubblicità. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale, previa richiesta del contribuente, l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1549,00.
- Per l'effettuazione dei pagamenti sopra descritti, si usa l'apposito bollettino di conto corrente predisposto con decreto ministeriale.
 Il Comune autorizza il pagamento per cassa per le sole affissioni non commerciale nonché il

Il Comune autorizza il pagamento per cassa per le sole affissioni non commerciale nonché pagamento on line.

Art. 16

ACCERTAMENTO D'UFFICIO - RETTIFICA - RISCOSSIONE COATTIVA

- 1. Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il Concessionario del servizio in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o accertamento d'ufficio notificando al contribuente apposito avviso motivato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- 2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui deve essere effettuato il pagamento e l'organo a cui proporre l'eventuale ricorso.
- 3. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile.

Art. 17

PROCEDIMENTO ESECUTIVO

1. L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente Regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28.1.1988 n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.

2. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. L'ingiunzione fiscale deve essere notificata entro il secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato.

Art. 18

RIMBORSI

- 1. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta legale in ordine alla quale si dovrà provvedere nel termine di 90 giorni.
- 2. Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura percentuale stabilita dalla legge.
 - In vigenza del D.Lgs. 507/93, tale misura è fissata nel 2,5% per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

TITOLO II

PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 19

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva pertinenza comunale. Il comune di Jesi garantisce quindi, l'affissione negli impianti specificatamente individuati, di manifesti contenenti comunicazioni con finalità istituzionali, sociali e comunque privi di rilevanza economica.
- 2. Il Comune prevede, altresì, l'individuazione di spazi riservati ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 20

PIANO GENERALE E SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1. Per quanto attiene al piano generale degli impianti, il Comune di Jesi, fa riferimento all'apposito Piano approvato dal Consiglio Comunale. La destinazione degli impianti è indicata nell'apposito Piano approvato dal Consiglio Comunale.
- 2. Il 10 % della superficie totale, prevista dal suddetto Piano generale per le affissioni, viene messa a disposizione ai soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93. La superficie e l'individuazione delle vie, saranno determinate con atto di Giunta Comunale.
 - a. La comunicazione di inizio esposizione dei manifesti in questi spazi è effettuata dalla persona fisica per i soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93. La comunicazione dovrà riportare il periodo di esposizione, comunque non superiore a 10 giorni. Periodi maggiori sono da considerarsi in ogni caso di durata pari a 10 giorni. Alla comunicazione dovrà essere allegato copia del manifesto. Su ogni manifesto affisso il comunicante dovrà porre il periodo di inizio e termine dell'affissione tramite timbro ad inchiostro indelebile e non dovrà coprire quei manifesti affissi ancora non scaduti in base alla richiesta.
- 3. Il Comune o il suo concessionario non mette a disposizione personale per l'affissione.
- 4. Le affissioni negli spazi riservati di cui al comma 2 del presente articolo sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 21

MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
 - Per le richieste di affissione commissionate personalmente dall'interessato sarà rilasciata una ricevuta attestante data di prenotazione.
- 2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore; in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
 - Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate, entro 90 giorni.
- 4. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
 - In ogni caso di annullamento della commissione, il materiale da affiggere deve essere ritirato dal committente entro il termine di 15 giorni successivi alla comunicazione di annullamento; trascorso tale termine, il materiale potrà essere distrutto.
- 5. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

- 6. Nell'Ufficio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
- 7. I manifesti scaduti affissi dal Comune o dal suo concessionario devono essere coperti entro 10 giorni dalla scadenza.

Art. 22

AFFISSIONE DIRETTA

- 1. Il Comune di Jesi, come disposto dall'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 507/93, consente l'effettuazione di affissioni dirette su spazi appositamente individuati, siti sul suolo pubblico, in misura pari al 10% della superficie, eccedente il Piano generale delle affissioni.
- 2. Il Comune dispone che detti impianti siano attribuibili con contratto triennale rinnovabile a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, mediante "affidamento concessorio" da attribuirsi previo espletamento di apposita licitazione privata ai sensi e per gli effetti dell' art.89 del R.D. 23.5.1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, da indirsi tra i soggetti interessati che ne facciano apposita richiesta e che abbiano i requisiti soggettivi prescritti dal bando e richiesti ai partecipanti sulla base delle vigenti normative nazionali e comunitarie in tema di pubblici appalti e forniture.
- 3. Ad evitare negative concentrazioni la G.M. decide il limite massimo delle aggiudicazioni consentite ad un medesimo soggetto.
- 4. Il concessionario di detti impianti sarà tenuto a corrispondere l'imposta sulla pubblicità e la tassa o canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, secondo le norme vigenti in materia. Il canone di concessione annuale, determinato triennalmente dalla Giunta Comunale e posto a base d'asta dalla sopracitata licitazione, sarà corrisposto alle casse comunali, con cadenza annuale anticipata, come pure sarà a suo carico qualsiasi altro gravame o spesa che derivi da norme emanate in sede locale o nazionale.
 - Il concessionario di detti impianti è tenuto alla loro installazione, nelle forme e con il materiale indicato dal Comune, al fine di armonizzare gli stessi con quelli esistenti.
- 5. Provvederà inoltre, alla loro manutenzione, tenendo indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale per infortuni e danni a persone, animali e cose che potessero derivare dalla installazione di detti impianti, ivi compresa la rimozione degli stessi entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla scadenza del rapporto concessorio.
- 6. Le affissioni dirette, anche per conto terzi, effettuate da privati su spazi privati installati su suolo privato all'entrata in vigore del presente regolamento, esulano dal limite percentuale di cui al comma 1 del presente articolo e si applica a questi l'imposta comunale sulla pubblicità.

Art. 23

GESTIONE DEL SERVIZIO

- 1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è effettuato dal Comune, normalmente, in forma diretta.
- 2. Qualora l'A.C. lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione ai soggetti di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97.

CAPO V

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 24

DIRITTO

- 1. Per la effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
- 2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Jesi, è quella stabilita dall'art. 19 del D.Lgs. 507/93 e succ.modificazioni ed integrazioni, per i comuni di classe III e sono applicate nella misura stabilita dalla legge, deliberate dalla G.M. entro il 31 ottobre ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo.

Qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 25

MAGGIORAZIONI DEL DIRITTO

- 1. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al precedente articolo è maggiorato del 50%:
 - Per i manifesti costituiti da "otto fino a dodici fogli" il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.
 - Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100%.
- 2. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni a contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di euro 25,83 per ciascuna commissione.

Art. 26

RIDUZIONI DEL DIRITTO

- 1. Il diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto alla metà per:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione nel successivo articolo del presente regolamento;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e quelle da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;
 - d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;
 - e) gli annunci mortuari.

ESENZIONI DAL DIRITTO

- 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alla iscrizione nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi:
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 28

PAGAMENTO DEL DIRITTO

- 1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, tramite c/c postale intestato al Comune o al suo concessionario in caso di affidamento in outsourcing, utilizzando l'apposito bollettino indicato con decreto ministeriale.
- 2. Il Comune di Jesi acconsente, per le affissioni non aventi carattere commerciale, l'effettuazione del pagamento diretto, in contanti (denaro o assegno circolare).
 - Tale pagamento sarà eseguito contestualmente alla richiesta del servizio, presso gli Uffici del Comune o presso il Concessionario, qualora il servizio di riscossione sia stato esternalizzato. E' fatto obbligo il rilascio di apposita quietanza preventivamente posta in carico in contraddittorio con gli uffici comunali.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 29

SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

- 1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del presente Reg.to si applica le sanzioni previste dalla normativa vigente anche regolamentari.
- 2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una sanzione prevista dalla normativa vigente anche regolamentare.
- 3. Sulle somme evase per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi mora nella misura percentuale stabilita dalla legge.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

- 1. Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.
- 2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro 103,29 a euro 1032,91, in particolare, le seguenti violazioni sono così sanzionate:
 - installazione abusiva di impianti pubblicitari su suolo di proprietà pubblica o privata, per ciascun impianto euro 258,23;
 - esposizione abusiva di pubblicità, manifesti o scritte su impianti comunali e privati, monumenti, edifici pubblici e privati, per ciascun punto di esposizione o scritta euro 103,29;
 - esposizione abusiva di striscioni su vie o piazze per ciascuno striscione euro 103,29;
 - effettuazione di qualsiasi forma di pubblicità non autorizzata euro 103,29;
 - altre violazioni saranno sanzionate dal Sindaco su motivata proposta del Comando di Polizia Municipale.
- 3. Le sanzioni di cui ai precedenti commi saranno notificate agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, con gli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le relative spese.
- 4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal Concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso, addebitando ai responsabile le relative spese.
- 5. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi.
 - Nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita dall'ordinanza stessa.

Art. 31

CONTENZIOSO

- 1. Contro gli atti d'accertamento è ammesso ricorso:
 - a) alla Direzione generale delle Entrate sezione staccata di Ancona, fino alla data di insediamento della Commissione tributaria Provinciale;
 - b) alla detta Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30.12.1991, n. 413."

2. Contro le ingiunzioni fiscali emesse per il recupero coattivo è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona.

Art. 32

DISPOSIZIONI FINALI

- 1. Viene abrogato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione consiliare n. 257 del 21 ottobre 1994 e modificato con le delibere n.60 del 13 marzo 1998 e n. 46 del 18 febbraio 2000.
- 2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.
- 3. E' fatto obbligo al Comune o al suo Concessionario di archiviare ogni documentazione cartacea scaturente dall'applicazione del D.Lgs. 507/93 e succ. mod. nonché dal presente Regolamento per un periodo di 10 anni.

Art. 33

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo gennaio 2005.



REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA di PUBBLICITA' e DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ALLEGATO "A"

ALLEGATO "A" TABELLA 1

IMPOSTA DI PUBBLICITA' e SERVIZIO di PUBBLICHE AFFISSIONI-AREE DI CIRCOLAZIONE DELLA CATEGORIA SPECIALE

N°	DENOMINAZIONE
1	AGABITI Via
2	ALIGHIERI Via
3	ANCONA Via (fino a Viale don Minzoni)
4	ANGELONI Via
5	ASILO Via dell'
6	BERSAGLIERI Via
7	BISACCIONI Via
8	CADUTI sul LAVORO Piazza
9	CAVALLOTTI Viale
10	CAVOUR Via
11	CHIAPPETTI Via
12	COLOCCI Piazza
13	CONCE Via delle
14	COPPI Via
15	DE AMICIS Via
16	FARRI Via
17	FEDERICO II Piazza
18	FERRARI SANTE Via
19	FORNACE Via della
20	FORTINO Via del
21	GALLODORO Via
22	GENTILE da FABRIANO Via
23	GHISLIERI Piazza
24	GIANANDREA Via
25	GIORGINI Via
26	GIOVANNI XXIII Viale
27	GRECIA Via
28	GRIZIO Via
29	GUGLIELMI Vicolo
30	INDIPENDENZA Piazza
31	KING L.M. Viale
32	LAVORO Viale del
33	LEONE Vicolo del
34	LEOPARDI Via
35	MANCINI Via
36	MANNORI Via Suor Maria
37	MARSALA Via
38	MATTEOTTI Corso
39	MAZZINI Via (fino a Costa Mezzalancia)
40	MERCANTINI Via
41	MESTICA Via
42	MEZZALANCIA Costa
43	MICHELANGELI Via
44 45	MINZONI don Viale
45	MONTE GRAPPA Via

rad120F7.tmp.DOC Delibera di C.C. n.44 dell'11.03.2005

46

MONTEBELLO Via

- 47 MONTELLO Via
- 48 MONTESSORI Via
- 49 MORETTI Via
- 50 MURA OCCIDENTALI Via
- 51 MURA ORIENTALI Via
- 52 NICOLO' Vicolo San
- 53 OBERDAN Piazza
- 54 ORFANOTROFIO Via
- 55 PALESTRO Via
- 56 PASTRENGO Via
- 57 PERGOLESI Piazza
- 58 PERGOLESI Via
- 59 PIAVE Via
- 60 PORTA VALLE Piazzale
- 61 POSTERMA Via
- 62 RADICIOTTI Via
- 63 REPUBBLICA Piazza della
- 64 ROMA Via (fino a Piazza Caduti sul Lavoro)
- 65 ROSSINI Via
- 66 S. FLORIANO Via
- 67 S. GIUSEPPE Via
- 68 S. MARTINO Via
- 69 S. PIETRO MARTIRE Via
- 70 S. FRANCESCO Via
- 71 S. SAVINO Piazzale
- 72 SAFFI Via
- 73 SALVI Via
- 74 SANZIO Via
- 75 SARTI Via
- 76 SAURO Via
- 77 SPONTINI Piazza
- 78 TERME Via delle
- 79 VERDI Viale
- 80 VICENZA Via
- 81 VITTORIA Viale della (fino a Via Radiciotti)
- 82 VITTORIO VENETO Via
- 83 VOLTURNO Via
- 84 XV SETTEMBRE Via
- 85 XX SETTEMBRE Via (fino a Via Suor M. Mannori)

ALLEGATO "A" TABELLA 2

IMPOSTA DI PUBBLICITA' e SERVIZIO di PUBBLICHE AFFISSIONI-AREE DI CIRCOLAZIONE DELLA CATEGORIA NORMALE

N° DENOMINAZIONE

- 1 1° MAGGIO Via
- 2 ABRUZZETTI Via
- 3 ABRUZZI Via
- 4 ACQUA Via
- 5 ACQUASANTA Via
- 6 ACQUATICCIO Via
- 7 AGRARIA dell' Via
- 8 ALLENDE Largo
- 9 ALPI Via
- 10 AMENDOLA Via
- 11 AMICI Vicolo
- 12 ANCONA Via (da Viale don Minzoni alla fine della via)
- 13 ANCONETANI Via
- 14 ANDREA da JESI Via
- 15 ANNIBALDI Via
- 16 APPANNAGGIO dell' Cortile
- 17 APPENNINI Via
- 18 ARMANNI Ottilia Via
- 19 ARTIGIANI degli Via
- 20 ASIAGO Via
- 21 AZZOCCHI Via
- 22 BACHELET Via
- 23 BACIGALUPO Via
- 24 BAGNATORA Via25 BALDASSINI Costa
- 26 BALDESCHI BALLEANI Via
- 27 BALESTRA Don Piazza
- 28 BALIGANI Via
- 29 BARCHETTA della Via
- 30 BARTOLO da SASSOFERRATO Via
- 31 BATTISTI Via
- 32 BATTISTONI Don Viale
- 33 BELARDINELLI Letteria Via
- 34 BELARDINELLI Via
- 35 BELGIO Via
- 36 BELLAGAMBA Via
- 37 BELLAVISTA Via
- 38 BENCARI Via
- 39 BERNACCHIA Via
- 40 BERSAGLIERI Porta
- 41 BIAGI Marco Largo
- 42 BIGI Via
- 43 BINDA Via
- 44 BIXIO Via
- 45 BOCCONI Via
- 46 BORIONI Alberto Piazza

- 47 BORSELLINO Paolo Via
- 48 BOSI Via
- 49 BRAMANTE Piazza
- 50 BRIGLIA di GANGALIA Via
- 51 BRODOLINI Via
- 52 BRUNO G. Via
- 53 BRUNORI Via
- 54 BUJO Vicolo
- 55 BUOZZI Via
- 56 BURRONE del Via
- 57 CALABRIA Via
- 58 CALVALIGI Via
- 59 CAMPANIA Via
- 60 CAMPOLUNGO Via
- 61 CANNUCCIA Via
- 62 CAPPANNINI Don Via
- 63 CAPPONI M. Via
- 64 CARDUCCI Via
- 65 CAROTTI Via
- 66 CARTIERE VECCHIE Via
- 67 CASCAMIFICIO del Via
- 68 CASTELBELLINO Via
- 69 CASTELFIDARDO Via
- 70 CASTELROSINO Via
- 71 CECCARELLI Quartina Via
- 72 CERVI F.lli Via
- 73 CHIENTI Via
- 74 CHINNICI Via
- 75 CHIUSE delle Via
- 76 CIALDINI Via
- 77 CICCOLI Via
- 78 CINGOLANI Via
- 79 CLEMENTINA Via
- 80 COLLE OLIVO Via
- 81 COLLE ONORATO di Via
- 82 COLLE PACIFICO Via
- 83 COLLI dei Via
- 84 COLOCCI Via
- 85 COLOMBO Cristoforo Via
- 86 COMPAGNA Via
- 87 CONCE delle Largo
- 88 CONCORDIA della Via
- 89 CONTADINI Via
- 90 CONTI F. Via
- 91 CONTI L. Via
- 92 CONTUZZI Via
- 93 COPPETELLA I Via
- 94 COPPETELLA II Via
- 95 CORDAI dei Largo
- 96 CORDAI dei Via
- 97 CRETE di GANGALIA Via
- 98 CRIVELLI Via
- 99 CUPETTA Via

- 100 CUPPARI Via
- 101 CUPRAMONTANA Via
- 102 D'ACQUISTO Via
- 103 DALLA CHIESA Via
- 104 DANIMARCA Via
- 105 D'ANTONA Massimo Via
- 106 DE BOSIS Via
- 107 DE GASPERI Via
- 108 DE NICOLA Via
- 109 DI MASTRANTONIO Via
- 110 DI VITTORIO Via
- 111 DIOTALLEVI Via
- 112 DONATORI di SANGUE Via
- 113 DUNANT Via
- 114 EINAUDI Via
- 115 ELIA Via
- 116 ERBARELLA Via
- 117 ESINANTE Via
- 118 ESINO dell' Via
- 119 EUROPA Largo
- 120 EUSTACCHI Via
- 121 FALCONE Giovanni Piazza
- 122 FARINA Porta
- 123 FAVA Giuseppe Via
- 124 FELCINI Via
- 125 FELICETTI Via
- 126 FERMI Via
- 127 FERRETTI Via
- 128 FIAMMIFERAIE Via delle
- 129 FIASCONI Vicolo
- 130 FIGURETTA della Via
- 131 FILATURA della Via
- 132 FILENI Via
- 133 FINLANDIA Via
- 134 FIORENZUOLA Via
- 135 FIORENZUOLA Vicolo
- 136 FIORETTI Via
- 137 FIORI dei Via
- 138 FIUME Via
- 139 FONTALBINO Via
- 140 FONTE DAMO Via
- 141 FORLANINI Via
- 142 FORNACIAI Via dei
- 143 FORNO del Via
- 144 FORTUNATO Via
- 145 FRANCIA Via
- 146 FRANCIOLINI Piazza
- 147 FRANCIOLINI Via
- 148 FREZZI Via
- 149 FRIULI Via
- 150 GABETTO Via
- 151 GALANTE Via Fratel
- 152 GALENO Via

- 153 GALLERIA della SIMA Via
- 154 GALVANI Vicolo
- 155 GANDHJ Via
- 156 GANGALIA ALTA Via
- 157 GANGALIA BASSA Via
- 158 GARIBALDI Porta
- 159 GARIBALDI Via
- 160 GENTILI Via
- 161 GHERARDI Via
- 162 GHISLIERI Via
- 163 GIANI Via
- 164 GIGLI Via
- 165 GIGLIO del Vicolo
- 166 GINNASIO del Vicolo
- 167 GIULIANO B. Via
- 168 GOBBI dei Via
- 169 GOBETTI Via
- 170 GOLA della ROSSA Via
- 171 GORGOLUNGO Via
- 172 GORIZIA Via
- 173 GRAMMERCATO Largo
- 174 GRAMSCI Via
- 175 GRANDI Via
- 176 GRANITA Via
- 177 GRASSI Libero Via
- 178 GRILLI Via
- 179 GROTTE di FRASASSI Via
- 180 GUERRI Via
- 181 HONORATI RANIERI Via
- 182 IMBRIANI Via
- 183 IMPASTATO Peppino Via
- 184 INDUSTRIE Viale delle
- 185 INGHILTERRA Via
- 186 IPPOCRATE Via
- 187 IV NOVEMBRE Via
- 188 JUGOSLAVIA Via
- 189 KENNEDY Via
- 190 KOLBE Via
- 191 LA LARGA Via
- 192 LA MALFA Via
- 193 LA TORRE Via
- 194 LANIFICIO Via del
- 195 LAPIS Via
- 196 LATINI Via
- 197 LAVATOIO del Via
- 198 LAZIO Via
- 199 LENTI Via
- 200 LEONARDI Via
- 201 LEONE XIII° Via
- 202 LIGURIA Via
- 203 LIVATINO Via
- 204 LOIK Via
- 205 LOMBARDA Costa

- 206 LOMBARDIA Via
- 207 LONGHI Via
- 208 LOTTO Via
- 209 LUCAGNOLO Via
- 210 LUCANIA Via
- 211 LUCONI Via
- 212 LUSSEMBURGO Via
- 213 MACCARATA Via
- 214 MACERATA Via
- 215 MAGAGNINI Via
- 216 MAGINI COLETTI Via
- 217 MAGISTRATO del Arco
- 218 MAIOLATI Via
- 219 MALPIGHI Piazza
- 220 MAMIANI Via
- 221 MANUZI Via
- 222 MARATTA Via
- 223 MARCHE Via
- 224 MARCONI Via
- 225 MARCUCCI Via
- 226 MAROSO Via
- 227 MARTINI Francesco di Via
- 228 MARTIRI della LIBERTA' Via
- 229 MARTIRI delle FOIBE ISTRIANE Piazza
- 230 MARTIRI delle FOIBE ISTRIANE Via
- 231 MARX Via
- 232 MASTELLA Via
- 233 MASTELLA Vicolo
- 234 MATTARELLA Via
- 235 MAZZANGRUGNO Via
- 236 MAZZINI Porta
- 237 MAZZINI Via (da Costa Mezzalancia a Via Rosselli)
- 238 MAZZOLA Via
- 239 MAZZOLENI Via
- 240 MERAVIGLIE delle Piazza
- 241 MERCIAI dei Via
- 242 MEZZOGIORNO del Piazzale
- 243 MILANI don Lorenzo Piazzale
- 244 MILLE dei Via
- 245 MINONNA Via
- 246 MISA Via
- 247 MOLINO del Via
- 248 MOLISE Via
- 249 MONNIGHETTE delle Piazza
- 250 MONTE CATRIA Via
- 251 MONTE CONERO Via
- 252 MONTE GIACOMO Via
- 253 MONTE NERONE Via
- 254 MONTE PETRANO Via
- 255 MONTE REVELLONE Via
- 256 MONTE ROBERTO Via
- 257 MONTE SAN VICINO Via
- 258 MONTE TABOR Via

- 259 MONTE VETTORE Via
- 260 MONTECAPPONE Via
- 261 MONTECAROTTO Via
- 262 MONTEGRANALE Via
- 263 MONTELATIERO Via
- 264 MONTESECCO Via
- 265 MONTI SIBILLINI dei Via
- 266 MONTIROZZO del Costa
- 267 MOREGGIO del Via
- 268 MORICONI Via
- 269 MORICONI Vicolo
- 270 MORO Viale
- 271 MUGNAI dei Via
- 272 MURAT Via
- 273 MURRI Via
- 274 MUSONE Via
- 275 NAZIONI delle Via
- 276 NENNI Via
- 277 NIEVO Via
- 278 NORVEGIA Via
- 279 NOVA Piazza
- 280 NOVELLO Via
- 281 OLANDA Via
- 282 PACE della Vicolo
- 283 PALADINI Via
- 284 PANTIERE Via
- 285 PARADISO Via
- 286 PARRI Via
- 287 PASQUINELLI A. Via
- 288 PASQUINELLI I. Via
- 289 PASSIONISTI dei Via
- 290 PASTORE Via
- 291 PASTORINA Costa
- 292 PELLEGRINI Alberto Piazza
- 293 PELLEGRINI Padre Vincenzo Via
- 294 PERTINI Via
- 295 PETRUCCI Via
- 296 PEZZOLET Via
- 297 PIANDELMEDICO Via
- 298 PICCITU' Via
- 299 PIEMONTE Via
- 300 PIERALISI Via
- 301 PIRANI Via
- 302 POLITI Via
- 303 POLO M. Via
- 304 POLONIA Via
- 305 PONTE PIO Via
- 306 PONTELLI BACCIO Piazza
- 307 PRATO del Via
- 308 PUCCINI Viale
- 309 PUGLIE Via
- 310 PUGLISI don Pino Via
- 311 RAGAZZI del '99 Via

- 312 RAVAGLI Via
- 313 REDI Piazza
- 314 RICCI D. Piazza
- 315 RICCI M. Via
- 316 RINALDI Via
- 317 RINCROCCA 1° Vicolo
- 318 RINCROCCA 2° Vicolo
- 319 RINCROCCA Via
- 320 RIPA BIANCA Via
- 321 RIPANTI Vicolo
- 322 ROCCABELLA 1° Vicolo
- 323 ROCCABELLA 2º Vicolo
- 324 ROCCABELLA Via
- 325 ROCCHI Vicolo
- 326 ROMA Via (da Piazza Caduti sul Lavoro alla fine della via)
- 327 ROMANIA Via
- 328 RONCAGLIA Via
- 329 ROSI Via
- 330 ROSINI Via
- 331 ROSSA Via
- 332 ROSSELLI Via
- 333 ROSSI Via
- 334 RUSSELL Via
- 335 S. AGOSTINO Chiostro
- 336 S. ANTONIO da PADOVA Via
- 337 S. BENEDETTO Costa
- 338 S. CATERINA Vicolo
- 339 S. CHIARA Vicolo
- 340 S. DOMENICO Costa
- 341 S. FLORIANO Vicolo
- 342 S. FRANCESCO Piazza
- 343 S. LUCIA Via
- 344 S. MARCELLO Via
- 345 S. MARCO Costa
- 346 S. MARCO Via
- 347 S. MARIA del COLLE Via
- 348 S. MARIA del PIANO Via
- 349 S. MARINO Via
- 350 S. ROMUALDO Piazzetta
- 351 SABATINI Piazza
- 352 SABBIONI Via
- 353 SALIMBENI Via
- 354 SALVEMINI Via
- 355 SALVONI Via
- 356 SANSOVINO Piazza
- 357 SANTI Via
- 358 SANTONI Via
- 359 SAPONARI dei Largo
- 360 SAPONARI dei Via
- 361 SARDEGNA Via
- 362 SAVERI Via
- 363 SCHWEITZER Via
- 364 SCOPERTA della Via

- 365 SCOTELLARO Via
- 366 SELLAI dei Via
- 367 SENTINO Piazza
- 368 SENTINO Via
- 369 SETAIOLE delle Via
- 370 SETIFICIO del Via
- 371 SICILIA Via
- 372 SILONE Via
- 373 SOCCORSO del Arco
- 374 SOLAZZI Via
- 375 SOVERCHIA Piazza
- 376 SPALDI degli Via
- 377 SPIAZZI degli Via
- 378 SPINA Via
- 379 STAFFOLO Via
- 380 STURZO Don Via
- 381 SVEZIA Via
- 382 SVIZZERA Via
- 383 TABANO Via
- 384 TAMBURI Via
- 385 TEATRO del Vicolo
- 386 TELARI dei Via
- 387 TERME delle Vicolo
- 388 TESSITORI dei Via
- 389 TOBAGI Via
- 390 TOGLIATTI Via
- 391 TOLSTOJ Via
- 392 TONINI Via
- 393 TORNABROCCO del Piazzetta
- 394 TORNABROCCO del Via
- 395 TORRE Via
- 396 TORRIONE del Via
- 397 TOSCANA Via
- 398 TOSI Vicolo
- 399 TRENTO Via
- 400 TRIESTE Viale
- 401 TRONTO Via
- 402 TURATI Via
- 403 UBALDINI Vicolo
- 404 UMBRIA Via
- 405 UNGHERIA Via
- 406 VALLE D'AOSTA Via
- 407 VALLE Porta
- 408 VALLE Via
- 409 VECCHIO OSPEDALE del Vicolo
- 410 VECCHIO ZUCCHERIFICIO Via del
- 411 VENETICA Via
- 412 VENTAGLIO del Piazzale
- 413 VENTAGLIO del Via
- 414 VERZIERE del Via
- 415 VESALIO Piazza
- 416 VIII MARZO Piazza
- 417 VILLA BORGOGNONI di Via

- 418 VIOLA Via
- 419 VIOLE delle Vicolo
- 420 VITTORIA Viale della (da Via Radiciotti a Viale Cavallotti)
- 421 VOLTEJA Via
- 422 XX LUGLIO Via
- 423 XX SETTEMBRE (da Via Suor M. Mannori a Via Roma)
- 424 XXIV MAGGIO Via
- 425 XXV APRILE Piazza
- 426 ZANIBELLI Via
- 427 ZANNONI Via
- 428 ZAPPELLI F.lli Via
- 429 ZARA Via
- 430 ZUCCARI Via